



legge di conversione del Decreto Cura Italia le principali misure

*Legge 24 Aprile 2020, n. 27
in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020*

Legal department di Randstad

misure in materia di lavoro

congedo ed indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato (I)

art. 23

A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque **non superiore a 15 giorni**, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno **specifico congedo**, per il quale è riconosciuta una **indennità pari al 50 % della retribuzione**.

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni. In alternativa alla prestazione predetta e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate per il periodo sopra indicato.

Condizione di fruizione: nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

*Il limite di età (non > a 12) non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104.



congedo ed indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato (II)

art. 23

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno **diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche** nelle scuole di ogni ordine e grado, **senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.**

Condizione di fruizione: nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore non lavoratore.

Le disposizioni dell'art. 23 sono fruibili anche dai genitori affidatari.

La domanda va inoltrata all'Inps in via telematica; la possibilità di richiedere il congedo è stata prorogata sino al 3 maggio p.v. tramite separato provvedimento (messaggio INPS n.1648 del 16/04/2020).

permessi retribuiti ex legge 104 del 1992

art. 24

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive **12 giornate** per i mesi di marzo e aprile 2020.

Per il personale sanitario, tale beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

Per il personale delle Forze di Polizia (anche Locale), Forze Armate, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco, il beneficio viene riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Ente e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare, ed in alternativa alla possibilità di essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio di cui all'art.87 comma 6°.

congedo ed indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e del servizio sanitario accreditato

art. 25

A decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire di un **congedo dal lavoro indennizzato** (nella misura del 50% della retribuzione) per il periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche come previsto per i dipendenti del settore privato.

L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

In alternativa, ai dipendenti del settore sanitario pubblico o privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori socio-sanitari, oltre a personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), viene riconosciuto il diritto ad un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** per figli minori fino a 12 anni di età, **del valore massimo di 1000 €.**

La domanda va presentata tramite i canali telematici Inps.



sorveglianza attiva dei lavoratori nel settore privato, indennità di malattia (I)

art. 26

Il periodo trascorso in **quarantena con sorveglianza attiva** o in **permanenza domiciliare fiduciaria** con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a **malattia** ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto (per il settore pubblico era già stata prevista).

Lo stesso dicasi per i periodi in **quarantena precauzionale** per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di Covid-19 o che rientrano da aree al di fuori del territorio italiano, e per le persone sottoposte a quarantena con divieto di allontanamento dalla propria abitazione/ dimora perchè positive al virus.

Per tali periodi di assenza dal lavoro, il medico curante redige il **certificato di malattia** con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

sorveglianza attiva dei lavoratori nel settore privato, indennità di malattia (II)

art. 26

Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento che ha dato origine alla quarantena da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato viene redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

sorveglianza attiva dei lavoratori nel settore privato, indennità di malattia (III)

art. 26

Fino al 30 aprile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art.3, c.3 legge 104), nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art.3, c.1 legge 104), il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è **equiparato al ricovero ospedaliero**, e viene prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti saranno editati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

Gli oneri a carico del datore di lavoro sono posti a carico dello Stato.

misure per chi esercita professioni sanitarie

art. 5 sexies

A chi esercita **professioni sanitarie** ed è impegnato a far fronte all'emergenza Covid-19, non si applicano le disposizioni sui **limiti massimi di orario di lavoro** prescritti dai contratti collettivi nazionali di settore, a condizione che venga concessa una **protezione appropriata**, secondo modalità individuate da accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

lavoro agile per alcune categorie di lavoratori

art. 39

Fino alla cessazione del periodo di emergenza da Covid-19, i **lavoratori disabili** di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità di cui all'articolo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, hanno diritto a svolgere la propria attività lavorativa in regime di smart working -a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento dell'attività lavorativa in regime di smart working.

Tali disposizioni si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

misure a favore dei lavoratori presso le Pubbliche Amministrazioni (I)

art. 87

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, ovvero fino ad una data antecedente fissata con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, **lo smart working è la modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa nelle pubbliche amministrazioni** di cui all'art. 1, comma II, D.Lgs. n. 165/2001.

Le Amministrazioni, quindi:

- **limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili** e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- **prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi** previsti dalla Legge in materia

Lo smart working può essere svolto anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione.

misure a favore dei lavoratori presso le Pubbliche Amministrazioni (II)

art. 87

Nel caso in cui non sia possibile ricorrere allo smart working nella forma semplificata, e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di urgenza adottati per il contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle **ferie pregresse**, del **congedo**, della **banca ore**, della **rotazione e di altri analoghi istituti**, nel rispetto della contrattazione collettiva.

Esperate tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. **Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge** e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica ovvero fino ad una data antecedente stabilita con D.P.C.M. è equiparato al periodo di **ricovero ospedaliero**.

misure a favore dei lavoratori presso le Pubbliche Amministrazioni (III)

art. 87

Fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 30 settembre 2020, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019** ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti.

La cessione avviene in forma scritta, è a **titolo gratuito**, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile.

Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.

premio ai lavoratori dipendenti

art. 63

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 Euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, pari a **100 euro** e da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Il premio:

- non concorre alla formazione del reddito
- è attribuito in via automatica dal sostituto di imposta, che lo eroga a partire dalla **retribuzione relativa al mese di aprile**, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio

I sostituti d'imposta compensano tale premio mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126 del Decreto.

sospensione termini relativi ad assunzioni obbligatorie, adempimenti per reddito di cittadinanza, colloqui presso centri per l'impiego (I)

art. 40

Ferma restando la fruizione dei benefici economici, risultano **sospesi per 2 mesi** gli obblighi e i termini connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza per i beneficiari dello stesso.

Risultano sospesi termini e le misure di condizionalità per i percettori di NASPI e di DISCOLL e per i beneficiari dell'**assegno di ricollocazione**, nonché per i beneficiari di integrazioni salariali.

Risultano altresì **sospesi** gli adempimenti in materia di **assunzioni obbligatorie** (legge 12 marzo 1999, n. 68), le procedure di avviamento a selezione effettuate dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici (legge 28 febbraio 1987, n. 56), nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento nell'ambito del patto di servizio personalizzato (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150).

sospensione termini relativi ad assunzioni obbligatorie, adempimenti per reddito di cittadinanza, colloqui presso centri per l'impiego (II)

art. 40

Fermo restando che le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale che possono essere svolte a distanza sono rese nelle modalità citate, **la sospensione non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza.**

sospensione delle attività dei centri semiresidenziali di tipo socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e socio-sanitario

art. 47

Viene disposta **la sospensione delle attività dei centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità** sino alla data del 3 aprile 2020.

L'Azienda sanitaria locale può, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.

Ferme restando le ulteriori misure previste a sostegno dei lavoratori, e fino al 30 aprile 2020, non può essere applicato il **licenziamento** in caso di assenza dal lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di persona con disabilità ospite dei suddetti centri oggetto di sospensione, a condizione che l'impossibilità ad accudire la persona disabile sia preventivamente comunicata e motivata.



misure per le attività legate ai servizi educativi e scolastici e socio assistenziali

art. 48

Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto, **prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.**

Tali servizi si possono svolgere alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie e adottando specifici protocolli per la massima tutela dei soggetti interessati.

Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui alla presente norma **le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo.**

sospensione procedure di licenziamento

art. 46

Dall'entrata in vigore del decreto è **precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi** di cui alla Legge 223/1991.

Nel medesimo periodo sono **sospese** le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Ciò, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Sino alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni, **il datore di lavoro non può effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.**

misure a tutela del lavoro

previdenza sociale

proroga dei termini di decadenza in materia previdenziale ed assistenziale

art. 34

Dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto.

sospensione dei termini pagamento contributi e premi assicurazione obbligatoria per lavoro domestico e della relativa prescrizione

art. 37

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020.

misure a tutela delle imprese ammortizzatori sociali

trattamento di cassa integrazione e assegno ordinario (I)

art. 19 e art. 41 del D.L. n. 23/2020 (Decreto a sostegno delle imprese-cd Decreto Liquidità)

I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere, con pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps, il **trattamento ordinario di integrazione salariale o l'accesso all'assegno ordinario.**

Condizioni:

- per una durata massima di **9 settimane**
- per periodi decorrenti **dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020**
- per i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020 e per quelli assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 anche **in assenza dei 90 giorni di anzianità**
- procedure semplificate con **eliminazione della fase di consultazione sindacale**
- la domanda deve essere presentata entro la **fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione** dell'attività lavorativa
- **non si applica il contributo addizionale** normalmente previsto a carico delle imprese che richiedono ammortizzatori sociali

L'assegno ordinario è concesso, per la durata e i periodi previsti per la cassa integrazione ordinaria, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

trattamento di cassa integrazione e assegno ordinario per aziende e lavoratori cd "zona rossa" (II)

art. 19

I datori di lavoro con **unità produttive localizzate nei Comuni** individuati nell'allegato I del DPCM 1 marzo 2020 e i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in tali territori, con riferimento **ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni**, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per un **periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi**.

fondi di solidarietà bilaterali

art. 19

E' previsto un finanziamento per sostenere **i fondi di solidarietà bilaterali**, nella misura di 80 milioni per l'anno 2020.

Tali risorse sono state assegnate ai fondi interessati mediante Decreto del 2 aprile 2020 emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze.

accesso agli ammortizzatori sociali da covid-19 e proroga e rinnovo dei contratti a termine e in somministrazione

art. 19 bis

Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, **ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto** è riconosciuta la possibilità, in deroga alle disposizioni generali di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2*, e 32, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 81/2015, di procedere, nel medesimo periodo, **al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.**

**ai sensi dell'articolo 21, comma 2, qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.*

trattamento di integrazione salariale per le aziende con trattamento di cigs in corso

art. 20

Le aziende che al 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo massimo di 9 settimane.

La concessione del trattamento ordinario **sospende e sostituisce** il trattamento di integrazione straordinario già in corso ed è subordinata alla sospensione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

trattamento di integrazione salariale per aziende in cd "zona rossa" con trattamento di cigs in corso

art. 20

I datori di lavoro con **unità produttive localizzate nei Comuni individuati nell'allegato I del DPCM 1 marzo 2020** che **alla data del 23 febbraio 2020** hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare **domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 19, per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi.**

assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

art. 21

I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane.

La concessione dell'assegno **sospende e sostituisce** l'assegno di solidarietà già in corso.

cassa integrazione in deroga

art. 22 e art. 41 del D.L. n. 23/2020 (Decreto a sostegno delle imprese-cd Decreto Liquidità)

Ai **datori di lavoro del settore privato-esclusi quelli del settore domestico- per i quali non trovino applicazione le tutele** previste dalle disposizioni **in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro**, può essere riconosciuto, con **apposito provvedimento** delle Regioni o delle Province Autonome, **previo accordo con le organizzazioni sindacali**, l'accesso a trattamenti di **cassa integrazione in deroga**.

L'accordo **non è richiesto** per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, né per quelli che hanno chiuso l'attività in attuazione dei provvedimenti di urgenza emanati per l'emergenza da COVID-19.

La cassa è concessa per la durata della sospensione del rapporto e comunque per un **massimo di 9 settimane**.

Il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data e a quelli assunti tra il 24 febbraio 2020 ed il 17 marzo 2020 ed è concesso con **apposito decreto** da trasmettere all'INPS entro 48 ore dall'adozione.

Per i **datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome** il trattamento di cassa in deroga può essere riconosciuto direttamente dal **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**.

cassa integrazione in deroga per la cd "zona rossa"

art. 22

I datori di lavoro con **unità produttive localizzate nei Comuni individuati nell'allegato I del DPCM 1 marzo 2020** e i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei predetti Comuni, con riferimento ai **lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni**, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga **per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi** a decorrere **dalla data del 23 febbraio 2020**.

Si applica la stessa procedura prevista per la cassa in deroga negli altri territori.

cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna

art. 22

Le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a 4 settimane, aggiuntivo a quello previsto in generale, a favore dei datori di lavoro

- con **unità produttive situate all'interno delle stesse Regioni**
- o che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette Regioni, **con riferimento ai lavoratori in forza residenti o domiciliati in tali territori**

iniziative di solidarietà per i familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio sanitari

art. 22 bis

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di Euro per l'anno 2020 per il finanziamento di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19.

Le modalità di attuazione di tale misura sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

fondo per il reddito di ultima istanza per i lavoratori danneggiati dal coronavirus

art. 44

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, non titolari di pensione di anzianità e di vecchiaia, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento di una speciale indennità le cui modalità di attribuzione saranno poi stabilite con successivo Decreto del Ministero del lavoro.

indennità per i lavoratori autonomi della cd "zona rossa"

art. 44 bis

In favore dei **collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa**, che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 all'interno della "zona rossa" di cui al DPCM 1 marzo 2020, o qui siano residenti o domiciliati, è riconosciuta **un'indennità mensile aggiuntiva di euro 500, per un massimo di 3 mesi**, parametrata al periodo di effettiva sospensione dell'attività. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito.

Il trattamento è erogato dall'INPS nel limite di spesa di 5,8 milioni di Euro per l'anno 2020.



indennità per titolari di partita Iva e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

art. 27

Per il mese di marzo 2020 è riconosciuta un'indennità di 600 Euro ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data.

Per l'accesso è necessario che tali professionisti

- siano iscritti alla Gestione separata
- non siano titolari di pensione
- né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria

L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda e nei limiti delle risorse stanziare, e non concorre alla formazione del reddito.

indennità per i lavoratori stagionali del settore turismo e per quelli dello spettacolo

artt. 29 e 38

È riconosciuta un'indennità di **600 Euro**:

- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 Euro.

Per l'accesso è necessario che alla data di entrata in vigore della norma tali lavoratori non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente.

L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda e nei limiti delle risorse stanziare, e non concorre alla formazione del reddito.

indennità per i lavoratori autonomi

art. 28

Per il mese di marzo è riconosciuta un'indennità di **600 Euro** ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (assicurazione generale obbligatoria).

Per l'accesso è necessario che tali lavoratori non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda e nei limiti delle risorse stanziare, e non concorre alla formazione del reddito.

indennità per i lavoratori del settore agricolo

art. 30

Per il mese di marzo è riconosciuta un'indennità di **600 Euro** agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

Per l'accesso è necessario che alla data di entrata in vigore della norma tali lavoratori non siano titolari di pensione.

L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda e nei limiti delle risorse stanziare, e non concorre alla formazione del reddito.

incumulabilità delle indennità

art. 31

Le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 **non sono cumulabili** e non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza.

proroga dei termini per le domande di Naspi e DisColl e di disoccupazione agricola

artt. 32 e 33

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini per le relative istanze sono ampliati da 68 a **128 giorni**.

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 è prorogato, per le sole domande non già presentate in competenza 2019, al 1° giugno 2020.

disposizioni Inail

art. 42

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, è prevista **la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione** relativi alle richieste da produrre all'INAIL per l'accesso alle prestazioni erogate dallo stesso Istituto.

Nei **casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL** che assicura la relativa tutela all'infortunato.

Le **prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.**

misure a tutela della salute e sicurezza delle persone

disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

art. 14

La misura della **quarantena precauzionale** applicabile ai soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di covid-19 o che rientrino dall'estero **non si attua** per (i) gli **operatori sanitari**, (ii) gli **operatori di servizi pubblici essenziali** e (iii) i **dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione di farmaci**, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.

Tali lavoratori, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19.



disposizioni straordinarie per l'autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche e DPI

art. 15

Per la gestione dell'emergenza Covid-19 è consentito **produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI in deroga alle vigenti norme.**

Le aziende che intendono avvalersi della suddetta deroga devono inviare all'Istituto superiore di Sanità (per le mascherine) e all'INAIL (per i DPI) un'autocertificazione dichiarando le caratteristiche tecniche e il rispetto dei requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.

In caso di mancata conformità vengono disposti la cessazione della produzione e il divieto di immissione in commercio.

disposizioni straordinarie per l'utilizzo di mascherine chirurgiche per gli operatori sanitari

art. 5 bis

Fino alla fine dello stato di emergenza Covid-19, in coerenza con le linee guida dell'OMS, è consentito **fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale DPI idoneo a tutelare gli operatori sanitari.**

Sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

art. 16

Sino al termine dello stato di emergenza i **lavoratori oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro** nello svolgimento della propria attività **possono utilizzare** come dispositivi di protezione individuali le **mascherine chirurgiche reperibili in commercio e il cui utilizzo è disciplinato dall'articolo 5 bis, comma 3, del Decreto.**

Nelle situazioni sopra elencate, i lavoratori possono utilizzare anche mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle norme sull'immissione in commercio.



contributi alle imprese per la sicurezza ed il potenziamento dei presidi sanitari e rafforzamento Inail

art. 43

E' previsto un **contributo** di 50 milioni di Euro da erogare alle imprese per **l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale** e con l'obiettivo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese.

Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e potenziare le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria svolte dall'Inail, è previsto un incremento del relativo organico.

misure per il settore agricolo

art. 78 commi 2 sexies-2 novies

Per i **lavoratori a tempo determinato e stagionali** per il settore in oggetto e limitatamente a **lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali** per le quali è prevista l'effettuazione della **sorveglianza sanitaria** ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, quest'ultima si considera assolta - su scelta del datore di lavoro o su iniziativa di enti bilaterali competenti - mediante **visita medica preventiva** effettuata dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale.

Tale visita ha **validità annuale** e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso **altre aziende agricole** per lavorazioni che presentino i medesimi rischi e senza necessità di ulteriori accertamenti medici.

L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita **certificazione** e il **datore di lavoro** è tenuto ad acquisirne **copia**.

Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare misure per favorire l'adempimento di tali obblighi mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali o con i medici competenti.

misure a tutela delle imprese

misure fiscali

sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

art. 61

Dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 è sospeso il versamento delle ritenute d'acconto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Sono inoltre sospesi i termini per i versamenti dell'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate dal mese di maggio 2020.

dichiarazione dei redditi - termini per la trasmissione e nuova scadenza per la precompilata

art. 61 bis

Per il 2020 il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate è tenuta a mettere a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata viene rinviato dal 30 aprile al 5 maggio.

E' inoltre anticipata dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore delle nuove scadenze* per Caf e professionisti abilitati per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate e la consegna ai contribuenti della dichiarazione dei redditi.

- *
 - entro il 15 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio
 - entro il 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno
 - entro il 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio
 - entro il 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto
 - entro il 30 settembre per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre

L'anticipo dell'entrata in vigore dei nuovi termini opera eccezion fatta per la norma che impone all'Agenzia delle Entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet-norme di cui vien confermata l'entrata in vigore al 1° gennaio 2021.

sospensione dei termini per gli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (I)

art. 62 e art. 19 del D.L. n. 23/2020 (Decreto a sostegno delle imprese-cd Decreto Liquidità)

Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020

Per queste situazioni viene individuata la nuova scadenza del **30 giugno 2020**.

sospensione dei termini per gli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (II)

art. 62 e art. 19 del D.L. n. 23/2020 (Decreto a sostegno delle imprese-cd Decreto Liquidità)

Per i soggetti con **domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro** nel periodo d'imposta precedente all'entrata in vigore del DL, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei versamenti dell'IVA si applica inoltre in generale, **a prescindere dal volume dei ricavi o compensi**, ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nei comuni della c.d. **"zona rossa"** di cui all'Allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020.

Per tutte queste situazioni gli adempimenti sono effettuati, senza sanzioni ed interessi, in **un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o con rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo dal mese di maggio 2020** e in ogni caso senza rimborso di quanto già versato.

sospensione dei termini per gli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (III)

art. 62 e art. 19 del D.L. n. 23/2020 (Decreto a sostegno delle imprese-cd Decreto Liquidità)

Per i soggetti con **domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 Euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono di tale meccanismo devono rilasciare apposita dichiarazione e devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

rimessione in termini per i versamenti verso la Pubblica Amministrazione

art. 60 ed art. 21 del D.L. n. 23/2020 (Decreto a sostegno delle imprese-cd Decreto Liquidità)

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020, sono **considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.**

credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

art. 64

E' previsto un **credito per il periodo di imposta 2020** per favorire la **sanificazione degli ambienti di lavoro**.

La misura è prevista per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, nella misura del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e fino a un massimo di 20.000 Euro. Tale misura è utilizzabile nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2020.

Le disposizioni applicative di tale misura saranno adottate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

sospensione dei termini relativi all'attività dell'Agenzia delle entrate

art. 67

Sono sospesi **dall'8 marzo al 31 maggio 2020** i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo, i termini entro i quali l'Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta alle istanze di interpello. Laddove le istanze siano presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta e per la regolarizzazione iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Durante il periodo di sospensione la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica.

sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

art. 68

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, **sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza fra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020**, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo o avviso di addebito messo da enti previdenziali

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati **in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.**

Non si procede al rimborso di quanto già versato

altre misure a sostegno delle imprese

fondo centrale di garanzia PMI

art. 49 bis e art. 13 del D.L. n. 23/2020 (Decreto a sostegno delle imprese-cd Decreto Liquidità)

Vengono agevolate le **misure di finanziamento alle piccole e medie imprese** attraverso il Fondo Centrale di Garanzia, attraverso l'aumento dell'importo massimo finanziabile per ogni impresa, la concessione di garanzie a titolo gratuito e specifiche misure per le "zone Rosse" di cui al DPCM 1 marzo 2020.

fondo "made in italy"

art. 72

E' istituito il "**Fondo per la promozione integrata**", con una dotazione iniziale di 150 milioni per l'anno 2020 volto a finanziare una serie di iniziative a sostegno dell'intero sistema Paese, fra cui una campagna straordinaria di comunicazione per il sostegno delle esportazioni italiane, l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, nonché il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri.

Per tali iniziative i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura negoziata senza bando di gara di cui all'articolo 63, comma 6, del Codice degli appalti.

misure per il settore agricolo e per la pesca

art. 78

E' istituito un **Fondo** per il **sostegno del settore agricolo e quello della pesca** destinato (i) alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti; (ii) alla copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese e (iii) alla sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'attuazione di tali misure è demandata a specifici provvedimenti.

sospensione dei pagamenti delle utenze e dei mutui

art. 72 bis

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvederà alla sospensione temporanea dei pagamenti sino al 30 aprile 2020 per le aziende ed i cittadini nei Comuni di cui alla "zona rossa" del DPCM 1 marzo 2020.

art. 72 ter

Le imprese con sede o unità locali nei territori di cui all'originaria "zona rossa" possono beneficiare, a determinate condizioni, della **sospensione di 12 mesi** del pagamento delle **rate relative a mutui agevolati con scadenza non oltre il 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.**

ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento in materia di contratti pubblici

art. 91

Il rispetto delle misure di contenimento stabilite dal D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 deve essere valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, e ciò anche in relazione all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

abilitazione alla professione sanitaria

art. 102

Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 **abilita all'esercizio della professione** di medico-chirurgo (previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58).

deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie

art. 13

Per la durata dell'emergenza é consentito, anche in deroga alla normativa vigente in materia, **l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai soggetti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero e regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.**

Per il loro reclutamento i soggetti interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle Regioni e Province autonome.

proroga della scadenza dei termini dei documenti di riconoscimento

art. 104

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma I, lett. c), d) ed e) del DPR 445/2000, rilasciati da amministrazioni pubbliche e con scadenza dal 31 gennaio 2020, **è prorogata al 31 agosto 2020.**

La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

proroga della validità della tessera sanitaria - identificazione del codice fiscale

art. 17 quater

La validità delle **tessere sanitarie con scadenza antecedente al 30 giugno 2020** è prorogata al **30 giugno 2020**, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). Tuttavia, la validità come tessera europea di assicurazione resta limitata alla data di scadenza indicata nel retro della tessera.

Per le **tessere sanitarie di nuova emissione** o di quelle per cui sia stata effettuata **richiesta di duplicato** è resa disponibile una **copia telematica provvisoria** presso l'ASL di assistenza ovvero sul sito indicato dalla norma. Quest'ultima, tuttavia, non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

deroga alle norme in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della PA

art. 13 comma 1 bis

Per la durata dell'emergenza, le assunzioni alle dipendenze della PA per l'esercizio di **professioni sanitarie** e per la **qualifica di operatore socio sanitario** sono consentite, in deroga all'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, a tutti i **cittadini di Paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente lo svolgimento dell'attività lavorativa.**

norme in materia di permessi di soggiorno

art. 103 commi 2 quater e seguenti

I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020.

Fino a tale data sono prorogati anche:

- a) *i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale*
- b) *le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286/1998*
- c) *i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 251/2007 sullo status di rifugiato o di titolare di protezione internazionale*
- d) *la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 286/1998*
- e) *la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del D.Lgs. n. 286/1998*
- f) *la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del D.Lgs. n. 286/1998 (tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari)*

Tali principi si applicano anche

- a) *ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del D.Lgs. n. 286/1998*
- b) *e in generale alle richieste di conversione*

 n.b. il D.Lgs. n. 286/1998 è il Testo Unico sull'immigrazione

assemblee societarie

art. 106

Alle **assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza** sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni.

In deroga ai principi generali stabiliti dal codice civile o dalle diverse disposizioni statutarie le assemblee ordinarie per l'approvazione del bilancio sono **convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**.

All'interno dell'avviso di convocazione le società possono prevedere **l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**.

Alle società è inoltre riconosciuta la possibilità di svolgere l'assemblea, **anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo**, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Alle sole Srl è inoltre consentito che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le disposizioni sopra descritte si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni con esclusione di quelle di cui all'articolo 104, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 (cd Codice del Terzo Settore).

misure in materia di giustizia e sui procedimenti amministrativi

differimento delle udienze e sospensione dei termini - giustizia civile e penale

art. 83 e art. 36 del D.L. n. 23/2020 (Decreto a sostegno delle imprese-cd Decreto Liquidità)

Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 le **udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020.**

Fino all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto riferito ai suddetti procedimenti. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La sospensione non si applica in relazione a determinati procedimenti (es. cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo etc).

Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti può avvenire in modalità telematica.

Per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari adottano le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle autorità competenti.

differimento delle udienze e sospensione dei termini - giustizia amministrativa

art. 84 e art. 36 del D.L. n. 23/2020 (Decreto a sostegno delle imprese-cd Decreto Liquidità)

Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, i termini per la notificazione dei ricorsi eccezion fatta per quelli relativi ai procedimenti cautelari.

Dal 15 aprile al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del Codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.

Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale e consultiva, dall'8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i presidenti delle sezioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate adottano le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle autorità competenti.

procedimenti amministrativi - sospensione dei termini (I)

art. 103 e art. 37 del D.L. n. 23/2020 (Decreto a sostegno delle imprese-cd Decreto Liquidità)

Per il computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente, non si tiene conto del periodo compreso tra tale data ed il 15 maggio 2020.

Tale periodo di sospensione si applica anche ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

Le disposizioni di sospensione non si applicano in ogni caso ai termini stabiliti da specifiche disposizioni contenute nei decreti legge emanati in conseguenza della situazione epidemiologica e nei relativi decreti attuativi.

procedimenti amministrativi - sospensione dei termini (II)

art. 103 e art. 37 del D.L. n. 23/2020 (Decreto a sostegno delle imprese-cd Decreto Liquidità)

I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 maggio 2020.

I certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

misure in materia di trattamento di dati personali e sanitari

trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

art. 17 bis

- **durante lo stato di emergenza** i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, i soggetti attuatori, gli uffici del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanità', le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure **possono effettuare trattamenti di dati sanitari, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, che risultino necessari** all'espletamento delle funzioni.
- la **comunicazione dei dati personali a soggetti** pubblici e privati **diversi** da quelli sopra indicati nonché la diffusione dei dati personali diversi sono effettuate **nei casi in cui risultino indispensabili per lo** svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.
- i trattamenti di dati personali adottando **misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà** degli interessati.
- i **soggetti individuati dalla norma** possono **fornire una informativa semplificata**, previa comunicazione orale agli interessati dalla limitazione.
- **al termine dello stato di emergenza i trattamenti dovranno essere ripristinati alle modalità e regole ordinarie**

ulteriori misure

disposizioni in materia di immigrazione

art. 86 bis

Vista la situazione di emergenza legata al Covid-19, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale ed i minori stranieri non accompagnati (cd Siproimi) che abbiano ottenuto la proroga di tali progetti sino al 30 giugno 2020, possono proseguire ulteriormente nel loro svolgimento sino al 31 dicembre 2020. La proroga è consentita alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati - e sempre che non sussistano eventuali ragioni di revoca.

I titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonché i minori stranieri non accompagnati, per i quali siano venute meno le condizioni di permanenza previste dalle disposizioni vigenti possono comunque rimanere in accoglienza nelle strutture del sistema di protezione fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

Tali strutture possono inoltre essere utilizzate per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale dei titolari di protezione umanitaria sottoposti alle misure di quarantena o, o, con autorizzazione del Ministero dell'Interno, da parte degli enti locali titolari di progetti di accoglienza per ospitare persone in stato di necessità.

misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale

art. 108

Sino al 30 giugno 2020 gli operatori postali procedono alla **consegna degli invii raccomandati, assicurati e dei pacchi postali** mediante **preventivo accertamento della presenza del destinatario e senza raccoglierne la firma**. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna, in cui è attestata anche tale modalità di recapito.

Per le notifiche degli **atti giudiziari** e delle **violazioni del codice della strada**, gli operatori postali (i) applicano la **procedura ordinaria di firma** o (ii) depositano in cassetta postale **l'avviso di ricevimento** della raccomandata o dell'atto, con l'indicazione dell'ufficio postale presso cui è possibile effettuare il ritiro. In quest'ultimo caso, la **compiuta giacenza** presso gli uffici postali inizia a decorrere **dal 30 aprile 2020** e i **termini di decadenza e prescrizione** di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo di emergenza sono **sospesi**.

Entrata in vigore 30 aprile 2020

sono abrogati

- 1) *il DL 2 marzo 2020 n. 9 - misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese*
- 2) *il DL 8 marzo 2020 n. 11 - misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*
- 3) *il DL 9 marzo 2020 n. 14 - disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*

sono in ogni caso fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base di tali decreti

randstad

human forward

